

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 60340/12

GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA

SEZIONE V

R.G. n.65566/11

Rep. n.

Il Giudice di Pace Avv. Rosella Calò ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n.65566 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, posta in decisione all'udienza del giorno 4.05.2012e vertente

FRA

elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv Dalila Loiacono in

Via Val Varaita 8

RICORRENTE

CONTRO Equitalia Gerit spa in persona del legale rappresentante pro tempore

Convenuta Contumace

Prefettura di Potenza rappresentato e difeso dal funzionario delegato dom.ta presso la sede

FATTO

Svolgimento del processo

Con atto di citazione,in opposizione ex art 615 c.p.c ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace la Prefettura di Potenza e l'Equitalia Gerit Spa a al fine



di dichiarare la illegittimità della azione esecutiva intrapresa con cartella
esattoriale n.09720100183819729000

L'attore sollevava una serie di eccezioni

In via preliminare sosteneva che entrambi i verbali sottesi alla cartella de
quo sarebbero stati elevati nei confronti di un soggetto che non
corrisponde all'odierno opponente ma trattasi di un omonimo nato il 31
01 1954

Precisava l'attore alla luce del documento di identità risulta che l'odierno
opponente è nato a Bianco il 30.01.1954

Si costituiva in giudizio la Prefettura di Potenza che contestava quanto ex
adverso dedotto e le consequenziali deduzioni in diritto

L'altro convenuto rimaneva contumace

Essendo la causa di natura documentale sulle precisate e conclusioni
veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.05.2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e pertanto va rigettata .

In via preliminare si rileva dalla documentazione allegata dalla Prefettura
di potenza che dalla banca dati dell'anagrafe tributaria non risulta
nessun **Giulio Rosato** nato il 31 01 1954 ma solo un **Giulio Rosato**
nato il 30 01. 1954 ed il veicolo interessato tg **RA020095** risulta
intestato a **Giulio Rosato** nato il 31.01.1954

Si evince inequivocabilmente che la discordanza della data di nascita
deriva esclusivamente da un mero errore di inserimento dati nei sistemi

D.D. T.T. e P.R.A



Inoltre il ricorrente ha già proposto opposizione relativamente al verbale de
quo davanti al GdP di Lagonegro il quale ha rigettato l'opposizione ed
convalidato il provvedimento impugnato

Si rileva l'improponibilità della domanda in quanto il procedimento con
l'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c di competenza del Giudice
di Pace viene introdotto allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a
ruolo per omessa notifica della stessa cartella e/o dei verbali
presupposti

Per la contestazione degli altri vizi procedurali e di forma dell'atto
impugnato occorre presentare ricorso ex art 22 L. 689

Le altre eccezioni devono considerarsi assorbite

La particolarità della fattispecie induce il giudicante a compensare tra le
parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
difesa sulla domanda proposta dall'attore, così provvede:

rigetta la domanda attrice perché infondata in diritto:

compensa tra le parti le spese processuali

Roma 3.09.2012

Il Giudice di Pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 20/9/12

IL CANCELLIERE
Alessandra Moser